

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DEI CONTRATTI
DEL COMUNE**

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 *L'area di applicazione*

- 1) Il presente regolamento stabilisce le norme per la disciplina dei contratti dell'Ente dai quali derivi un'entrata o una spesa relativi agli acquisti ed alle alienazioni, alle locazioni ed ai servizi in genere ed, in particolare, agli appalti sia dei lavori sia delle forniture, per il perseguimento dei fini istituzionali ed al fine di indirizzare la scelta dei contraenti nel modo più opportuno e trasparente possibile, dettando chiari criteri di attuazione delle procedure.
- 2) I contratti sono, di norma, precedute da apposite procedure di gara le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 3) Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata nelle norme previste dalle leggi in vigore.
- 4) Le seguenti norme regolamentari sono state predisposte nel pieno rispetto delle normative comunitarie, statali e regionali e, quindi, non sono esse in contrasto, ogni innovazione introdotta con legge statale o regionale e dalla normativa comunitaria si intende automaticamente recepita ed operante senza, ed ancor prima, l'adozione di un apposito provvedimento formale.

Art. 2 *Le norme regolatrici*

- 1) I rapporti contrattuali sono regolati:
 - a) dalla clausole del contratto stipulato;
 - b) dalle disposizioni dei capitolati speciali d'appalto;
 - c) dalle disposizioni dello Statuto, del presente regolamento e degli altri regolamenti dell'Ente;
 - d) dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate dalla Comunità Economica Europea - recepite o comunque in vigore nell'ordinamento giuridico italiano - dallo Stato e dalla regione e successive integrazioni e modificazioni.
- 2) L'aggiudicatario, con la firma del contratto, nel dichiarare di conoscere integralmente le predette disposizioni, si impegnerà ad osservarle.

Art. 3 *I contratti*

- 1) Nel contratto, le due parti contraenti sono indicate rispettivamente; per il comune con la parola "Amministrazione". Rappresentata, nei modi prescritti dalle norme di cui all'art. 31 del presente regolamento; per l'aggiudicatario, con la parola "impresa", rappresenta da persona legalmente abilitata ad impegnarla e della quale occorre specificare la qualifica e le generalità.

2) Ai fini di stabilire la competenza giudiziaria e per le notifiche di decisioni e comunicazioni dell'Amministrazione, l'impresa, tanto nazionale che straniera, deve inoltre eleggere domicilio legale nel comune, indicandone l'indirizzo.

Art. 4

Le notifiche e le comunicazioni

- 1) Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa, nel domicilio legale indicata in contratto.
- 2) Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato, che deve rilasciare regolare ricevuta debitamente datata e firmata.
- 3) Anche le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali l'impresa intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Possono essere rimesse direttamente all'Amministrazione, contro rilascio di ricevuta datata e firmata.
- 4) La ricevuta di ritorno e la ricevuta rilasciata nelle comunicazioni effettuate in forma diretta fanno fede, ad ogni effetto, dell'avvenuta notifica alla data delle stesse viene fatto riferimento per la decorrenza dei termini.
- 5) E' fatta salva la notificazione a mezzo di ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 5

I termini ed il lavoro computo

- 1) I termini indicati nei contratti decorrono dal giorno successivo a quello in cui si siano verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.
- 2) Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
- 3) Ove siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.
- 4) Quando l'ultimo giorno del termine cada di domenica o in giornata festiva o comunque non lavorativa, il termine si intende prolungato al successivo giorno lavorativo.

TITOLO II
ATTIVITA' COMUNALE DI CONTENUTO NEGOZIALE

CAPO I

PUBBLICI SERVIZI

Art. 6

Gestione dei pubblici servizi

- 1) Alla gestione dei servizi pubblici in Comune provvederà, preferibilmente in economia, direttamente od in forma associata con altri Comuni, con comunità Montana o con la Provincia.
- 2) Il ricorso all'affidamento a terzi sarà limitato ai soli casi in cui esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.
- 3) Trovano applicazione gli artt. 22 e segg. Della Legge 8 giugno 1990, n° 142 e gli artt. 49 e segg. Dello Statuto comunale.

Art. 7

Affidamento della gestione di pubblici servizi a terzi

- 1) L'affidamento a terzi di pubblici servizi mediante concessione o appalto previsto in atti fondamentali del Consiglio è di competenza del Consiglio Comunale.
- 2) L'Ente, nell'affidamento in appalto o in concessione di un pubblico servizio, dovrà inserire nel relativo contratto, oltre tutti i normali requisiti generali e clausole obbligatorie, le norme intese a stabilire:
 - l'oggetto dettagliato del servizio e relativa disciplina;
 - la durata contrattuale ed eventuali proroghe;
 - il canone dovuto, ovvero la partecipazione dell'Ente agli utili dell'impresa, e relativa corresponsione con eventuale revisione dei prezzi;
 - i corrispettivi dovuti per gli immobili e per gli impianti eventualmente ceduti e le relative modalità per il trasferimento, alla scadenza del contratto;
 - l'esercizio della facoltà di riscatto, non può in nessun caso essere previsto il rinnovo tacito del contratto;
 - la regolare manutenzione degli impianti per l'intera durata contrattuale;
 - la vigilanza sul funzionamento del servizio;
 - la rigorosa osservanza delle tariffe per le prestazioni da fare all'Ente ed ai privati;
 - i casi di decadenza e le modalità per la definizione delle relative controversie.
- 3) Le predette norme, oltre quelle di carattere generale prescritte dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari comunitarie, statali e regionali, saranno inserite nell'apposito capitolato speciale relativo al servizio pubblico.

CAPO II

ALIENAZIONI, ACQUISTI E LOCAZIONI

Art. 8

Le alienazioni e gli acquisti

- 1) I contratti di alienazione devono di regola essere preceduti da pubblici incanti.
- 2) Le alienazioni ed acquisti di beni immobili saranno preceduti da pubblici incanti o da licitazioni private indipendentemente dal loro valore, salvo che ricorrano particolari ed eccezionali circostanze in conseguenza delle quali non possano essere utilmente seguite le procedure relative al pubblico incanto ed alla licitazione privata.
- 3) Gli acquisti e le alienazioni immobiliari, e le relative permuta sono di competenza del Consiglio comunale quando non siano previsti espressamente in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso e dei quali non costituiscano mera esecuzione; la competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui al presente comma si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazione e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'Ente debbono attenersi,
- 4) Le alienazioni e gli acquisti di beni mobili possono venire effettuate: con il sistema della trattativa privata, quando si tratta di beni di modico valore; con il sistema dei pubblici incanti, quando si tratta di beni di particolare importanza o valore.
- 5) La vendita di beni mobili fuori uso, derrate, oggetti e materiali, generalmente pignorati, etc. viene fatta con il sistema dell'asta pubblica tenuta con il metodo del pubblico banditore:
- 6) Le locazioni di fabbricati e, in genere, di immobili possono essere effettuate: con il sistema della trattativa privata, se trattasi di beni di modesto valore o da destinarsi a servizi del Comune dei pubblici incanti o della licitazione privata se trattasi di beni particolari importanza o valore. Per le predette locazioni e per i rinnovi di tali contratti, si potrà addivenire nelle forme e nei termini stabiliti dalla legislazione statale e regionale.
- 7) Sarà competenza della Giunta la scelta del sistema della trattativa privata, dei pubblici incanti o della licitazione privata per i predetti contratti di locazione e di alienazione e acquisti i beni mobili e, limitatamente ai casi in cui non sia prevista la competenza diretta del Consiglio comunale di cui al precedente comma 3, di beni immobili.
- 8) La stipulazione dei contratti i cui sopra potrà essere fatta per scrittura privata, quando si tratti di alienazioni e di acquisti per contratti di modesto valore; per i contratti di forniture vale quanto disposto dall'art. 70, mentre sarà fatta sempre per rogito del Segretario dell'Ente, quando si tratti di beni di particolare importanza o valore.

CAPO III

OPERE PUBBLICHE

Art. 9

Il programma di opere pubbliche

- 1) Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 21 dello Statuto comunale e su proposta della Giunta, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale del programma regionale di sviluppo.
- 2) Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
 - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, l'importo presuntivo della spesa; presuntivo della spesa;
 - b) le linee di indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
- 3) Sono considerati prioritari i completamenti di opere già iniziate gli interventi necessari per la funzionalità delle opere stesse.
- 4) Le variazioni all'ordine delle priorità fissate nel programma che si rendono necessarie nel corso dell'anno, sono approvate dal Consiglio comunale su motivata proposta della Giunta, formulata in base alle valutazioni degli uffici competenti.
- 5) Intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, la Giunta comunale cura la predisposizione dei progetti esecutivi e delle relative proposte operative.
- 6) Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari

Art. 10

La realizzazione delle opere pubbliche

- 1) Il Consiglio comunale nell'ambito degli atti fondamentali di propria competenza, delibera in merito agli appalti e alle concessioni di costruzione, o di costruzione o gestione di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio stesso o che ne costituiscano mera esecuzione e non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.
- 2) La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale dell'Ente.
- 3) Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento la Giunta provvede:
 - a) per la progettazione avvalendosi delle strutture tecniche comunali, nei limiti di operatività e funzionalità da esse consentiti affidando i relativi incarichi ai progettisti con apposito atto; per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'Ente o quando sia dimostrata l'impossibilità a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la

Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento;

- b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazioni di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per l'adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;
 - c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformità a quanto dispone l'art. 12, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1;
 - e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;
 - f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito delle prequalificazione;
 - g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;
- 4) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale, nel contesto della relazione illustrativa del conto consuntivo, in merito all'attività contrattuale svolta ed alle spese sostenute per collaborazioni e consulenze esterne di cui al successivo Capo IV

Art. 11

Norme applicabili

- 1) Per i contratti relativi alle opere pubbliche di questo Comune trovano applicazione nell'ordine:
 - a) Il capitolato speciale d'appalto elaborato di progetto che non potrà contenere norme in contrasto con il presente regolamento;
 - b) Il presente regolamento;
- 2) Per quanto non previsto negli atti di cui al comma precedente troveranno applicazione, in quanto applicabili:
 - a) le norme contenute nel capitolato generale d'appalto approvato con DPR 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modificazioni e aggiunte;
 - b) le norme generali e speciali nazionali e regionali che regolano gli appalti di opere pubbliche, nonché le direttive della comunità economica europea.

CAPO IV

PROGETTAZIONI E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

SEZIONE I

ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

Art. 12

Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

- 1) Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
- 2) La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente prevista dalla legge, è fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.
- 3) Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti.
 - a) il progetto generale;
 - b) il progetto di massima;
 - c) il progetto esecutivo.

Art. 13

I progetti

- 1) Gli strumenti necessari per l'attività negoziale sono così definiti:
 - a) progetto generale: si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonché le modalità tecniche della loro costruzione.
 - b) progetto di massima. Il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore già definito dall'Amministrazione. Esso è obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto concorso o di concessione;
 - c) progetto esecutivi: il progetto esecutivo è lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso è il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

Art. 14

Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

- 1) Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionale le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
 - a) il piano regolatore generale;
 - b) le varianti generali;
 - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
 - d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 15

Prestazioni non soggette a convenzione

- 1) Di norma l'incarico per tutti gli strumenti tecnici e studi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 deve essere preceduto da convenzione stipulata nei modi e nelle forme previsti dalla legge.
- 2) Non sono assoggettati a convenzione gli incarichi conferiti a legali per le vertenze giudiziarie, di ogni ordine e grado, a cui il Comune sia tenuto, a prescindere dalla sua posizione nella causa; gli incarichi in ordine a pareri tecnici legali su materie e su questioni di particolare interesse pubblico ed inoltre gli incarichi per modeste attività professionali che si esauriscono in tempi brevi.
- 3) Restano, peraltro, ferme le altre adempienze attinenti alla competenza degli organi deliberativi ed esecutivi, anche sotto il profilo fiscale.

SEZIONE II

INCARICHI DI PROGETTAZIONE

Art. 16

La committenza

- 1) Costituisce principio in tutti i rapporti che il Comune pone in essere per l'affidamento di incarichi, interni ed esterni relativi alla progettazione di opere pubbliche, a prescindere dalla natura e dalla utilità, la condizione, eretta a sistema di:
 - a) richiedere ai progettisti, ad iniziativa dell'Amministrazione, di attenersi alle linee guida della medesima prevista;
 - b) esaminare ed esprimere il proprio giudizio sul progetto di massima, formulando indirizzi ed osservazioni delle quali il progettista terrà conto nella progettazione esecutiva.
 - c) verificare i criteri seguiti e la conformità dell'opera ai programmi ed agli obiettivi dell'Ente.

Art. 17
Incarichi interni

- 1) La progettazione rientra nelle competenze istituzionali delle strutture tecniche ed amministrative del Comune, a condizione che l'organizzazione tecnica comunale sia strutturata in modo da permettere una effettiva ed efficace predisposizione ed attuazione delle suddette competenze istituzionali dell'Ente in materia.
- 2) In tal caso con deliberazione della Giunta comunale viene precisamente indicato il tecnico responsabile, incaricato della progettazione e di quant'altro richiesto come precisato la comma precedente e sono fissati i termini dell'incarico, avuto riguardo dei principi affermati con il precedente art. 16.
- 3) La struttura tecnica comunale, per un suo migliore funzionamento, può essere organizzata tramite convenzione a termine che regolino e prevedano consulenze o collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale, anche in forma convenzionata o consorziata con i Comuni limitrofi
- 4) L'Amministrazione promuove ogni forma d'interpretazione strutturale, al fine di facilitare la massima partecipazione, in ogni fase di elaborazione del progetto e degli atti oggetto dell'incarico.

Art. 18
Incarichi esterni

- 1) La Giunta comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica, o più in generale, per necessità derivanti dalla particolare organizzazione tecnica comunale, può affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
- 2) La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e che documentino di aver già effettuato progettazioni di opere analoghe a quelle oggetto dell'incarico, tali da garantire esperienza e competenza specifica adeguata. Il possesso di tali requisiti è comprovato da apposito curriculum professionale. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto di questo Comune.
- 3) In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo l'incarico è formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo articolo 20.

Art. 19
Incarichi esterni per progettazioni speciali

- 1) Il Comune può emotivamente, in particolare allorché concorrono circostanze di interesse ambientale, avvalersi dell'istituto della concessione di sola progettazione, nelle speciali forme della "consulting engineering", unicamente nell'attività preparatoria di studi di fattibilità, prospezioni, indagini ed elaborazione delle progettazioni, senza compiti di esecuzione.
- 2) Il Comune può avvalersi di gruppi interdisciplinari per gli incarichi di progettazione, chiamando a farne parte anche tecnici di altri enti interessati alla realizzazione dell'opera, docenti universitari e liberi professionisti in possesso del requisito d'iscrizione al rispettivo Albo professionale

3) La deliberazione con la quale viene costituito il gruppo stabilisce il numero dei partecipanti, il termine per l'espletamento dell'incarico ed il corrispondente compenso lordo spettante ai singoli componenti. Il compenso ai dipendenti da pubbliche amministrazioni deve essere compatibile con i rispettivi ordinamenti.

Art. 20

Convenzioni disciplinanti gli incarichi esterni

Convenzioni

1) La presente disciplina è a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.

2) In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni, oltre quelle di principio previste dall'art. 16:

- a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
- b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
- c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
- d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestazione il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc, in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
- e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
- f) il compenso spettante al professionista e le modalità di pagamento;
- g) la facoltà di revoca e le modalità di utilizzo del lavoro effettivamente eseguito al momento della revoca;
- h) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
- i) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale;

3) La determinazione delle competenze professionali viene effettuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dell'art. 6 della legge n. 404/1977, come integrato dall'art. 12 bis del D.L 2 marzo 1989, n. 65, convertito in legge 26 aprile 1989, n. 155. In conformità a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione di lavori viene effettuato, di regola, con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

4) Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP 10 febbraio 1976 e successive modificazioni

CAPO V

SOPRAINTENDENZA ATTIVITA' NEGOZIALE ROGITO CONTRATTI

Art 22

Funzioni e competenze del Segretario comunale

1) Il Segretario Comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni ed al coordinamento delle attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

- 2) Il particolare controlla il rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in ordine a tutti gli atti predisposti ai fini suddetti e riferiti:
 - a) al bando, all'avviso di gara ed alla loro pubblicazione;
 - b) all'invito alla gara ed alla sua diramazione nei termini e nelle forme di legge;
 - c) al deposito di tutta la documentazione inerente alla gara ed all'eventuale rilascio di copia della stessa richiesta dagli invitati alla gara;
 - d) all'espletamento della gara presieduta dal Sindaco anche per quanto attiene alla predisposizione degli atti che precedono e seguono la fase più strettamente contrattuale, compresi quelli attinenti alle comunicazioni d'obbligo a tutti i diretti interessati;
 - e) alla pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della gara;
- 3) Analogamente egli è tenuto al controllo, al fine del rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento, ogni atto attinente all'espletamento degli appalti per le forniture ed agli affidamenti in concessione.
- 4) Il Segretario Comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 72.
- 5) Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 6) Il Segretario comunale provvede inoltre a tutte le altre funzioni e competenze allo stesse attribuite dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, avuto riguardo alla consistenza organizzativa dell'Ente.

TITOLO III

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 23

La fase deliberativa

- 1) L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte del Consiglio comunale della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9 del D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n. 155 e dell'art. 13, comma 2 bis, della legge 28 febbraio 1990, n. 38 di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n. 415.
- 2) E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
- 3) E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 nonché di ogni altro parere richiesto o previsto dall'ordinamento per le fattispecie progettuali, direttamente o indirettamente riconducibili al progetto in esame.
- 4) Sono elementi necessari da prevedere nella fase deliberativa di cui al presente articolo da parte degli organi competenti:

- a) l'espressa approvazioni del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
 - b) le attestazioni e quanto oltre prescritto relativi alla localizzazioni dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, agli effetti temporali della dichiarazioni di pubblica utilità ed indifferibilità e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;
 - c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi straordinari con i quali viene assicurato il finanziamento;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
 - e) le modalità di esercizio dell'autorizzazione a contrattare con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.
- 5) Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

CAPO II

FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 24

I criteri di ricerca del contraente appaltatore

- 1) Nella ricerca del contraente imprenditore al quale affidare in appalto un lavoro, una fornitura, un servizio ecc. l'Ente terrà sempre presenti i seguenti criteri:
- imprenditori aventi requisiti di idoneità tecnica e morale accertati preventivamente;
 - massima concorrenzialità tra i predetti, preceduta da notevole pubblicità;
 - determinazione precisa dei sistemi, dei modi e dei metodi dell'appalto;
 - il corrispettivo determinato in modo da evitare ogni discrezionalità nella interpretazione;

Art. 25

Modalità di scelta del contraente

- 1) Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi determinati dalle leggi dello Stato e sono seguite dai seguenti procedimenti:

- a) pubblici incanti od asta pubblica;
- b) licitazione privata;
- c) appalto concorso;
- d) trattativa privata;

Le modalità di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli, oltre a quanto previsto dall'art. 7.

- 2) Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati

dalle disposizioni delle direttive CEE il riferimento va fatto alla specifica terminologia e precisamente:

- a) procedure aperte in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
 - b) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o più di esse i termini del contratto.
- 3) Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
- a) bando di gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
 - b) avviso della gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale dà pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione nelle forme previste dal presente regolamento. L'avviso di gara redatto in conformità a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 come specificato per ogni singolo procedimento nei successivi articoli.
 - c) Invito alla gara: l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte, redatto in forma di lettera, in conformità a quanto disposto dal presente regolamento. L'Amministrazione, pur avendo la piena ed insindacabile facoltà di escludere dalla gara qualsiasi concorrente, non essendo la richiesta di invito vincolante per l'Ente, nell'elenco delle imprese o persone da invitare dovrà includere tutte quelle che hanno i requisiti previsti nel bando di gara. La formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla licitazione ed alla gara per appalto concorso e l'eventuale esclusione ai sensi di legge e del presente regolamento di imprese che avessero chiesto di partecipare a gare di licitazioni provata, è riservato alla competenza della Giunta Comunale. Per gli appalti soggetti alla normativa statale e regionale, il numero delle imprese o persone da invitare non deve, comunque essere inferiore a quindici. Nell'eventualità le richieste di partecipazione siano inferiori, si procederà alla integrazione con quelle che hanno fatto pervenire l'istanza fuori termine e, se necessario, con altri nominativi da sciogliersi nelle apposite categorie e per il relativo importo nell'albo delle imprese di fiducia dell'Ente, in ordine rigorosamente cronologico, fino ad esaurimento dei nominativi stessi e ripartendo poi dall'inizio osservando la cronologia degli appalti. Per appalti particolari per i quali non si riesce a raggiungere il numero quindici imprese nel modo suddetto, si potrà fare ricorso anche ad altri albi o elenchi regionali e nazionali; in casi eccezionali, da stabilirsi come provvedimento congruamente motivato, le imprese potranno anche essere inferiori a quindici. Per gli appalti soggetti per importo alle norme comunitarie, valgono le disposizioni in vigore nell'ordine giuridico italiano.
- 4) Quando la spesa relativa alle opere e forniture oggetto dell'appalto è finanziata con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, nel bando, nell'avviso e nell'invito alla gara saranno inserite le precisazioni di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1985, n. 131 ed all'art. 4 del D.M. Tesoro 1 febbraio 1985
- 5) Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche dell'Albo Nazionale Costruttori richieste per l'accesso delle imprese alla gara, nonché le parti dell'opera scorporabili, con relativi importi. In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente individuata in quella che identifica l'opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 25 febbraio 1982, pubblicato nella G.U n. 208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano ai sensi dell'Art. 7 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, comprovanti motivi tecnici, indicati in sede di progetto e nei bandi di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre categorie tra quelle di cui al predetto decreto 25 febbraio 1982.

6) E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare nei contratti siano inserite clausole che ne contestano la rinnovazione tacita, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

7) Quando ricorrano particolari condizioni, da motivare adeguatamente nella deliberazione a contrattare, per l'espletamento di procedure relative ad appalti di opere pubbliche l'Amministrazione può esercitare la facoltà di avvalersi dell'unità specializzata istituita presso l'Ufficio provinciale del Genio civile, secondo quanto previsto dall'art. 14 del D.L. 13 marzo 1991, n. 76

Art. 26

Documentazione, offerta e aggiudicazione

1) Per partecipare ad una gara, ogni impresa dovrà far pervenire per mezzo del servizio postale di Stato, un plico raccomandato, debitamente sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente e la seguente scrittura: "Offerta per la gara del giorno..." nel quale dovranno essere inclusi, oltre l'offerta, contenuta in apposita busta, tutti i documenti richiesti nella lettera d'invito in armonia con quanto previsto dalla legislazione vigente e dal presente regolamento.

2) Per le gare che riguardano lavori od opere pubbliche, l'impresa deve essere dichiarare di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli oneri previsti per i piani di sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 8 della legge 55/1990; nel caso in cui intenda affidare in subappalto o cottimo parte dei lavoratori, è tenuta a presentare, altresì, unitamente alla documentazione di cui sopra, una dichiarazione, redatta su carta da bollo competente, sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, nella quale siano indicate le opere che vorrà subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della legge 19/3/90 n. 5 e successive modifiche ed integrazioni e dal presente regolamento.

3) L'offerta è la dichiarazione, redatta su carta da bollo competente per iscritto nelle norme e nelle modalità stabilite dal bando di gara o nell'invito alla gara e disciplinate dal presente regolamento, contenente l'indicazione del prezzo, sia nella precisazione dell'importo offerto, sia nell'espressione del ribasso o dell'aumento con la relativa misura percentuale, così in cifre come in lettere, senza abrasione o corrosione di sorta in caso di discordanza tra il prezzo indicato in lettere, è da considerarsi valido quello più favorevole per l'Amministrazione comunale.

4) La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita nel plico dei documenti da inviare nel prescritto termine esclusivamente per mezzo del servizio postale di Stato, ad eccezione di qualche rarissimo caso che dovrà essere disposto dalla Giunta come provvedimento congruamente motivato. Non sono comunque ammesse assolutamente offerte fatte o telefono o telegrafo.

5) L'offerta una volta presentata non può essere più ritirata dal concorrente al quale è data solo la possibilità di presentare, sempre entro il termine prescritto, altra offerta successiva la quale modificherà quella precedente e la revocherà in quanto non è possibile la manifestazione di due volontà diverse e contraddittorie che possano coesistere contemporaneamente l'una indipendente dall'altra;

6) Nel caso di offerte uguali, si procederà con il sorteggio ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924, n. 827 tra tutti coloro che hanno presentato offerte uguali.

7) L'aggiudicazione è il momento in cui si va ad individuare l'appaltatore dell'opera o della fornitura. Spetta alla Giunta l'approvazione del verbale di gara nel quale si è preceduto all'aggiudicazione provvisoria nei pubblici incanti, nella licitazione privata e nella trattativa privata a seguito di gara ufficiosa o del verbale conclusivo della commissione giudicatrice nell'appalto concorso e nel concorso di idee

- 8) All'aggiudicazione definitiva si dovrà procedere entro il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza però pretendere alcun rimborso, compenso o indennizzo di sorta
- 9) La Giunta potrà deliberare di procedere al rinnovo della gara per riammissione di offerta erroneamente esclusa o per esclusione di offerta erroneamente ammessa. Si dovrà dare comunicazione del giorno in cui si terrà la nuova gara a tutti coloro che avevano preso parte a quella precedente.
- 10) La Giunta può, inoltre, annullare la gara con deliberazione congruamente motivata ed a tutela del pubblico interesse, evitando tale provvedimento nel caso riscontrasse semplici e sanabili irregolarità formali. In caso di annullamento della gara, nessun rimborso, compenso od indennizzo sarà corrisposto all'impresa aggiudicataria provvisoria.
- 11) Sia il provvedimento di aggiudicazione sia quello di non aggiudicazione di cui ai precedenti commi 9 e 10, vanno comunicati agli interessati
- 12) L'aggiudicazione sarà definitiva solo dopo che la relativa deliberazione diverrà esecutiva ai sensi di legge.
- 13) La mancata aggiudicazione, per qualsiasi motivo, nel caso dell'appalto concorso, non darà luogo a rimborsi, compensi o a indennità di sorta, salvo quanto diversamente dovesse stabilire il capitolato speciale.

Art. 27

Le commissioni di gara

- 1) Le commissioni di gara sono costituite e convocate a cura del Segretario comunale ogni qualvolta si debbano espletare procedure relative alle aste pubbliche ed alle licitazioni private.
- 2) Le commissioni di gara sono composte da tre membri effettivi individuati con le modalità di cui ai commi successivi. L'esercizio delle relative funzioni è obbligatorio. Le commissioni di gara sono responsabili delle procedure di appalto effettuate nell'ambito delle loro competenze, limitate alla fase della gara. La commissione adempie alle funzioni attribuitele collegialmente, con la presenza di tutti i membri, In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti di adottare, la decisione spetta al Presidente.
- 3) Il Sindaco, in caso non siano presenti in pianta organica dipendenti di 8^a qualifica funzionale, è di diritto, Presidente delle commissioni di gara. In caso di sua assenza assume le funzioni predette chi ne fa legalmente le veci per espressa delega.
- 4) Il Segretario comunale è membro di diritto di tutte le commissioni di cui al presente articolo.
- 5) Il terzo membro della Commissione deve essere individuato nel corso di gare per opere pubbliche nel tecnico incaricato della redazione del relativo progetto, in tutti gli altri casi nel tecnico comunale consulente incaricato con specifica convenzione o nell'eventuale responsabile dell'ufficio tecnico comunale, se esistente nella pianta organica del Comune.
- 6) I provvedimenti costitutivi delle commissioni di gara sono comunicati ai componenti almeno cinque giorni prima di quello fissato per la gara. I provvedimenti di modifica delle commissioni, resi necessari nei casi previsti dai precedenti commi, sono comunicati agli interessati entro limiti utili per l'espletamento delle procedure di gara
- 7) Il Segretario comunale è tenuto, a tutti gli effetti di legge, alla redazione degli atti inerenti al funzionamento della commissione e provvede alla redazione del verbale della gara, che è sottoscritto da tutti i membri della commissione, dai testimoni e dagli altri eventuali soggetti previsti dalla legge; è coadiuvato nella redazione del verbale da un impiegato amministrativo da lui prescelto.

Art. 28

Le commissioni per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche

- 1) Per gli appalti concorso e per le concessioni di opere pubbliche l'Amministrazione, con regolare atto deliberativo di Giunta, nomina una apposita commissione per la valutazione dei progetti offerta e dei progetti idea, presentati da concorrenti tra i quali scegliere il migliore, tenendo presente gli aspetti tecnici ed economici.
- 2) La composizione della commissione, composta dal Sindaco, che la presiede e dal Segretario comunale quali membri di diritto e da un numero variabile di commissari designati dai capigruppo consiliari tra esperti del settore, deve privilegiare qualitativamente e quantitativamente la presenza di esperti nella materia oggetto della gara; deve, quindi, avere un carattere eminentemente tecnico e non già politico amministrativo
- 3) Il parere della commissione non è da considerarsi vincolante per l'Amministrazione la quale, nella sua autonoma discrezionalità, può anche discostarsene motivando opportunamente il relativo provvedimento di diniego di aggiudicazione; l'Amministrazione può non procedere all'aggiudicazione delle opere sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione, sia per altre motivate ragioni di interesse pubblico.
- 4) La commissione giudicatrice costituisce un collegio perfetto di guisa che le sue decisioni devono essere assunte in presenza di tutti i suoi componenti. E' consentito, comunque, che alcune attività istruttorie vengano demandate ad apposite sottocommissioni; è tuttavia necessario che, sia la decisione di scelta della commissione nella sua interezza.
- 5) La commissione, determinati e fissati i criteri di valutazione dei progetti e delle offerte, procederà, in seduta pubblica per ovvi motivi di trasparenza, al verbale di constatazione della documentazione e dei progetti, esaminando poi, successivamente, in seduta segreta, i progetti ammessi.
- 6) La commissione giudicatrice, nell'esaminare tutti i progetti ritenuti idonei, formerà una graduatoria, tenendo presenti, ovviamente gli elementi costitutivi degli stessi, sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo economico, prescegliendo il più conveniente.
- 7) La commissione, può nel pieno rispetto della "par condicio" dei concorrenti e sempre che sia previsto nel bando di gara o nella lettera di invito:
 - chiedere a tutti i concorrenti invitati, prima di ogni decisione modifiche al progetto;
 - richiedere ai concorrenti meglio classificati quelle modificazioni ed integrazioni ai progetti presentati che migliorino il progetto che si vuole realizzare
 - proporre all'amministrazione che l'aggiudicazione sia subordinata all'introduzione di alcune determinate modifiche o varianti al progetto di natura sia tecnica sia finanziaria

Art. 29

Gli albi delle imprese di fiducia

- 1) Saranno istituiti due albi di fiducia delle imprese distintamente uno per i lavori ed uno per le forniture da approvarsi da parte della Giunta i quali dovranno contenere l'elenco di tutte le imprese di fiducia dell'Ente da cui attingere i nominativi delle imprese per completare il numero di quelle che hanno fatto istanza di partecipazione alle gare e per gli affidamenti a trattativa privata.
- 2) L'albo di fiducia per i lavori sarà costituito da un elenco generale per le varie categorie per i lavori sarà costituito da un elenco generale per le varie categorie o sottocategorie interessanti l'Ente e per i relativi importi, in analogia a quanto stabilito dalla tabella di classificazione delle categorie

nell'albo nazionale dei costruttori. L'albo di fiducia per le forniture sarà costituito, invece, da un elenco generale delle categorie nell'albo nazionale dei costruttori.

3) L'impresa per i lavori potrà essere iscritta in categorie diverse ed in non più di due fasce inferiori all'importo di iscrizione nell'A.N.C. per evitare la partecipazione di imprese con l'iscrizione di maggiori importi in tutte le altre fasce inferiori.

4) La giunta, nel deliberare l'istituzione dei predetti albi, approverà un apposito avviso pubblico nel quale saranno precisati i seguenti requisiti che le imprese dovranno avere per poter ottenere l'iscrizione:

- a) certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori (obbligatorio per lavori e alcune forniture superiori a £ 75.000.000); certificato della Camera di Commercio o certificato di iscrizione all'albo professionale artigiano, di data non anteriore ad un anno;
- b) atto costitutivo della società, in copia autentica, o certificato di vigenza rilasciato dal competente tribunale, sezione commerciale;
- c) dichiarazione di aver preso visione del presente regolamento;
- d) referenze per lavori o forniture effettuate per conto di altri enti pubblici risultanti da certificazioni rilasciate dai rispettivi rappresentanti legali;
- e) elenco delle attrezzature possedute e organico dal personale dipendente;
- f) idonee dichiarazioni bancarie relative alla capacità economica e finanziaria;
- g) certificato di residenza;
- h) stato di famiglia;

5) L'Amministrazione, nella formazione e nell'aggiornamento dell'albo per ottenere elenchi di imprese specializzate, particolarmente attrezzate, preparate e qualificate in un settore, terrà presenti le preferenze dimostrate dalle singole imprese nelle varie gare indette dall'Ente ed i risultati positivi o negativi nell'esecuzione di altri appalti.

6) Gli albi, distinti per oggetto e fasce d'importo, dovranno essere aggiornati annualmente in base alle eventuali nuove iscrizioni e variazioni verificatesi nelle imprese per cessazione, modificazioni o trasformazioni dell'attività.

7) Sarà cancellata dall'albo l'impresa che non ha partecipato ad almeno cinque gare su dieci inviti o che ha un contenzioso con l'Ente oppure che, a seguito di relazione congruamente motivata dai responsabili dei competenti servizi, non è da considerarsi più di fiducia.

8) I provvedimenti di cui sopra sono sempre di competenza della giunta.

9) Sarà cura dell'Amministrazione acquisire le certificazioni prefettizie antimafia.

CAPO III

I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 30

Il procedimento

1) I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore e il sistema da adoperarsi di norma nei contratti attivi che comportano quindi anche entrate per l'Ente.

2) Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:

- a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;

- b) ammissione dei concorrenti;
 - c) effettuazione dell'incanto;
 - d) aggiudicazione dell'asta.
- 3) Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
- 4) Il bando di gara è redatto dall'Ufficio di Segreteria sulla base di deliberazione a contrattare, degli elementi tecnici desunti dagli atti approvati o ricevuti con comunicazione ufficiale dal competente organo comunale e secondo lo schema fissato, in relazione all'importo, dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità. Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.
- 5) La pubblicazione obbligatoria del bando di gara obbligatoria del bando di gara è effettuato nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive CEE per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 ed a quanto dispone l'art. 3 di detto decreto.
- 6) Per le aste pubbliche che hanno per oggetto alienazioni di beni di particolare valore ed appalto di opere e servizi di consistente importo, la Giunta, nella dichiarazione a contrattare, individua le forme di pubblicità facoltativa che il Segretario comunale e l'Ufficio contratti provvedono ad attuare insieme con quella obbligatoria. I certificati di avvenuta pubblicazione sono fatti pervenire a colui che presiede la gara, prima che la stessa sia dichiarata aperta.

Art. 31 *I metodi*

- 1) L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto può essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta dell'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo secondo comma:
- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
 - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
 - c) per estinzione di candela vergine;
 - d) per pubblico banditore;
- 2) Per le gare relative ad appalti che per l'importo sono soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i metodi di aggiudicazione previsti dall'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 sono i seguenti:
- a) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (offerta di prezzi);
 - b) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante offerte di ribasso, senza prefissione di alcun limite di ribasso o di aumento sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
 - c) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base ad uno o più elementi quale il prezzo, il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, il rendimento ed il valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire. In tal caso nel capitolato d'onere e nel bando di gara sono menzionati gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine d'importanza loro attribuita

Art. 32
L'asta

- 1) L'asta deve essere tenuto nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti dal bando
- 2) L'asta è presieduta dalla Commissione di gara costituita con le modalità di cui all'art. 27. Il Presidente della Commissione di gara dichiara aperta l'asta e richiama l'attenzione dei concorrenti sull'oggetto del contratto, facendo dare lettura delle relative condizioni, e deposita tutti gli atti relativi alla gara. Dopo la dichiarazione di apertura dell'asta, le offerte inviate o presentate non possono essere più ritirate. L'asta deve rimanere aperta un'ora per la presentazione delle offerte. E' dichiarata deserta ove non siano presentate almeno due offerte valide, salvo il caso che l'Amministrazione abbia stabilito nel bando che si procederà all'aggiudicazione anche se previene una sola offerta.
- 3) Per le procedure di espletamento dell'asta con i metodi indicati nel primo comma del precedente art. 31, il Presidente e la Commissione di gara si attengono rigorosamente alle disposizioni stabilite nel regolamento di contabilità di Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
- 4) Quando l'asta è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 24 della legge 8 agosto 1977, n. 584 la spedizione delle offerte deve avvenire mediante raccomandata postale indirizzata al Comune e le stesse debbono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12 del giorno precedente la gara. Nel giorno, ora e luogo stabilito, in pubblica seduta, il Presidente della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte. Nelle gare in cui sono state adottate le procedure previste dalle lettere a) e b) del secondo comma dell'art. 31, il Presidente, dopo la lettura delle offerte, proclama il risultato e rimette il verbale alla Giunta comunale per l'aggiudicazione definitiva. Nel caso che sia stata adottata la procedura di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 31, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente regolamento. Le decisioni relative all'aggiudicazione sono adottate dalla Giunta comunale dopo la valutazione delle offerte presentate e sono comunicate al concorrente aggiudicatario ed al secondo classificato entro il termine stabilito dalla legge.

CAPO IV

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 33
Definizione e procedimento

- 1) La licitazione privata è una gara a concorso limitati, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.
- 2) Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di leggi vigenti, sono le seguenti:
 - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
 - b) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
 - c) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
 - e) invito delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;

- f) Procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 34
Il bando di gara

- 1) Il bando di gara per le licitazioni private è redatto dal Segretario comunale, con l'osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. I contenuti sono stabiliti, in conformità al predetto decreto ed in relazione all'importo della licitazione. Per la redazione il Segretario comunale fa riferimento alle risultanze degli atti relativi all'oggetto della gara, approvati con deliberazione del competente organo comunale e, per quanto risultare necessario, agli elementi tecnico finanziari che debbono essere forniti dei competenti uffici comunali.
- 2) Il bando di gara è firmato dal Sindaco e controfirmato dal Segretario comunale.
- 3) Le modalità ed i termini per le pubblicazioni obbligatorie del bando e dell'avviso di gara sono fissati dalla legge in relazione all'importo dell'appalto, secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 30 del presente regolamento.
- 4) La Giunta comunale, tenendo conto che è interesse dell'Ente attivare la più ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, può decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o più quotidiani aventi particolare diffusione nella Provincia, ancorché tale forma di pubblicità, in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
- 5) La pubblicazione dell'avviso di gara con le modalità e nei termini prescritti dalla legge e dal presente regolamento è effettuata dagli uffici comunali a cura del Segretario comunale.
- 6) Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 8 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
- 7) L'Ufficio di Segreteria predispone, entro il 15 del mese successivo, l'elenco degli appalti conclusi durante il trimestre precedente con le seguenti indicazioni:
 - oggetto ed importo dell'appalto;
 - numero delle ditte partecipanti;
 - ditta aggiudicataria;
 - condizioni di aggiudicazionee lo trasmette al Sindaco, il quale ne dispone la comunicazione:
 - a) alla Giunta Comunale;
 - b) ai Capigruppo del Consiglio Comunale;
 - c) ai Presidenti delle Commissioni consiliari eventualmente istituite.

Art. 35
Domande di partecipazione

- 1) Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalità dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
- 2) La domanda deve:
 - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
 - b) contenere tutte le notizie richieste dal bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritti dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece;

- c) eventuali correzioni ed integrazioni debbono essere effettuate in forma chiara e comprensibile e controfirmate, per convalida, da colui che sottoscrive l'istanza.
- 3) Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge. I documenti prodotti sia in originale che in copia, devono essere di data valida rispetto al termine prescritto dal bando di gara. Al fine della scadenza dei termini previsti per la validità dei documenti si fa riferimento alla data ultima prevista per la presentazione della domanda.
- 4) La domanda con allegati i documenti deve essere inviata con lettera raccomandata AR, indirizzandola al Comune Ufficio Segreteria, recando all'esterno esclusivamente l'indicazione della gara alla quale si riferisce, quale risulta dal bando di gara.
- 5) Il termine fissato dal bando per l'invito dell'istanza di ammissione alla licitazione privata è perentorio. Esso viene riferito alla data di spedizione postale dell'istanza e, pertanto, fa fede del rispetto del termine di bollo postale di spedizione del plico, indipendentemente dalla data di ricezione, purché la stessa sia stata effettuata a mezzo lettera raccomandata A.R.
- 6) Il Segretario comunale conserva, assieme alla domanda ed alla documentazione, la busta relativa alla spedizione postale del plico, avendo cura che non siano danneggiati, nell'apertura, i bolli postali di spedizione e ricezione.
- 7) Il Segretario comunale sottopone, giorno per giorno, le domande pervenute al protocollo generale e ne cura la conservazione. Per le domande pervenute oltre il termine fissato al bando il protocollo registra la data di spedizione risultante dal bollo postale.
- 8) Trascorsi tre giorni feriali dall'ultimo previsto per la ricezione delle domande, il Segretario comunale inizia l'istruttoria formale dalle istanze pervenute, per verificare il rispetto delle condizioni stabilite dal bando di gara.

Art. 36

La prequalificazione dei concorrenti

- 1) La prequalificazione delle ditte da invitare alle gare di appalto è effettuata dalla Giunta comunale sentito il Segretario comunale, che cura l'istruttoria formale delle istanze pervenute, ed il tecnico comunale incaricato per convenzione o dipendente, se esistente in pianta organica del Comune.
- 2) Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultanti da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasione di precedenti rapporti contrattuali.
- 3) Il Segretario comunale entro 20 giorni da quello stabilito per la presentazione delle richieste, forma l'elenco delle ditte le cui istanze e documentazioni sono risultate conformi alle prescrizioni del bando.
- 4) Sia per le ditte da ammettere alla gara. Sia per quelle da escludere, il Segretario comunale, che cura la relativa istruttoria, sottopone al Sindaco ogni informazione documentazione utile per la proposta di deliberazione da adottarsi della Giunta comunale. La Giunta decide sulla proposta alla prima adunanza e comunque non oltre 10 giorni dal ricevimento della stessa.

Art. 37
Le imprese ammesse od escluse

- 1) La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivatamente l'elenco delle imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.
- 2) La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata RR, da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
- 3) I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241

Art. 38
L'invito alla licitazione privata

- 1) Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata AR. Sono sottoscritti dal Sindaco o dall'Assessore delegato e la loro spedizione avviene, a cura dell'Ufficio di Segreteria, entro 10 giorni dall'adozione della deliberazione di cui all'art. 37. Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni liberi, decorrenti dalla data della lettera d'invito.
- 2) Per gli appalti soggetti alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformità a quanto disposto dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55
- 3) Per le licitazioni private soggette alle norme della legge 2 febbraio 1973, n. 14 gli inviti debbono essere diramati entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di gara. Scaduto tale termine il Comune è tenuto a rinnovare la procedura di pubblicazione. Per le licitazioni private soggette alla legge 8 agosto 1977, n. 584 non è previsto alcun termine di validità della procedurale pubblicazione.
- 4) I termini indicati nei commi precedenti sono quelli minimi previsti per la presentazione delle offerte e s'intendono liberi e cioè computati escludendo sia il giorno di spedizione della lettera d'invito sia quello previsto per la presentazione delle offerte. Quando le offerte possono farsi solo dopo la visita dei luoghi e la consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di ricezione possono essere adeguati a tali esigenze, in conformità all'art 10 della citata legge n. 584/1977 e successive modificazioni.
- 5) Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto è perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso firmata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
- 6) La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:
 - a) certificato d'iscrizione all'Albo Nazionale dei Costruttori (ha validità per un anno dalla data di emissione);
 - b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le società) dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento né ha presentato domanda di

concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio);

- c) certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validità per tre mesi dalla data del rilascio; potrà essere richiesto alla sola ditta aggiudicataria prima della stipulazione del contratto);
- d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomandatari per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di società e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
- e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta effettuata; di possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;
- f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55;M
- g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 40 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;
- h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali è stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara.

7) Nella lettera d'invito dovrà inoltre essere specificato:

- a) il modo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;
- b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalità di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;
- c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
- d) le modalità di finanziamento con riferimento alla normativa che le prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

8) Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma. In ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55. L'elencazione effettuata dal precedente sesto comma è pertanto subordinata a tale disciplina.

Art. 39

Rilascio copie documenti tecnici

- 1) Con esplicito avviso contenuto nell'invito alla gara viene precisato l'ufficio presso il quale le Imprese invitate possono prendere visione del progetto e degli atti tecnici annessi.
- 2) Ai rappresentanti delle imprese invitate od ai loro delegati con apposita comunicazione scritta, viene rilasciata copia di tutti gli atti ammessi in visione, previo versamento del rimborso spese fissato dal Sindaco su proposta del Segretario comunale, sulla base dei costi eventualmente sostenuti dagli Uffici per le copie degli elaborati tecnici ed amministrativi.
- 3) Il personale preposto al rilascio delle copie degli atti e tutto quello che viene a conoscenza dei nominativi delle imprese che hanno richiesto la documentazione di cui al precedente comma è

vincolato al segreto d'ufficio e deve dare comunicazione delle ditte richiedenti esclusivamente al Segretario comunale, anch'egli vincolato al segreto d'ufficio.

Art. 40

Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

- 1) L'associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara. A tale riguardo si applicano le disposizioni contenute nel presente regolamento e le vigenti norme comunitarie, nazionali e regionali.
- 2) Nei bandi di gara d'importo superiore od inferiore alla soglia comunitaria, deve essere espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in Associazioni temporanee od in Corsoio.
- 3) Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1990, n. 442 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di impresa singola ed in qualità di componente di una riunione o raggruppamento di imprese.
- 4) Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
- 5) Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55.
- 6) Per gli appalti nei quali vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, l'esecuzione può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, le quali debbono essere iscritte all'Albo Nazionale Costruttori per la categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.
- 7) Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in Associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo e secondo comma dell'art. 21 della legge n. 584/1977 e successive modificazioni, possono associare altre imprese iscritte all'Albo Nazionale Costruttori, anche se per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da quest'ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.
- 8) L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità nei confronti del Comune. Nel caso di imprese mandanti assuntrici delle opere scorporabili, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.
- 9) Nei rapporti fra Comune ed Associazione temporanea d'impresa si applicano tutte le norme previste dalle leggi vigenti.
- 10) In conformità all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n. 55 è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'imprese, nonché ogni loro modificazione con comitanti o successive all'aggiudicazione della gara.

Art. 41
L'offerta

- 1) All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volontà nei rapporti obbligatori; le forme e modalità di presentazione dell'offerta sono disciplinate oltre che dal presente articolo, dal precedente art. 28
- 2) Essa deve indicare chiaramente, pena l'inammissibilità il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento rispetto al prezzo base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
- 3) Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sarà ritenuta valida quella più favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni.
- 4) L'offerta è segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
 - a) redatta in carta bollata;
 - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale;
 - c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 42
Modalità per l'invio delle offerte.

- 1) E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i documenti a mezzo raccomandata postale AR. L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito comporta l'esclusione dalla gara.
- 2) Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
- 3) Il plico deve recare l'indicazione della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.
- 4) Disposizioni saranno stabilite dal Segretario comunale per mantenere riservato, fino al momento della gara, il numero ed i nominativi delle ditte che hanno rimesso offerta.

Art. 43
Tornate di gare

- 1) Nel caso che l'Amministrazione proceda a tornate di gara di appalto da effettuarsi contemporaneamente è sufficiente la presentazione, da parte dell'impresa invitata a più di una gara, della documentazione relativa all'appalto di un importo più elevato
- 2) La documentazione è allegata all'offerta relativa alla prima delle gare alle quali l'impresa concorre, secondo l'ordine stabilito nell'avviso di gara, salvo quella specificatamente richiesta per ciascuna gara, che dovrà essere inclusa nel plico alla stessa relativo.

3) Nel caso si preveda che un'impresa possa risultare aggiudicataria di un solo appalto, le offerte della prima ditta risultante vincitrice di uno degli appalti dovranno essere incluse dalle gare successive.

Art. 44 *I metodi di gara*

1) Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14 sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e pertanto come appresso:

- a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art. 1, lett 4, legge 2 febbraio 1973, n. 14);
- b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art. 2, legge n. 14/1973);
- c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art. 3, legge 14/1973);
- d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media (art. 4, legge n. 14/1973);
- e) mediante offerta di prezzi unitari (art. 5 legge 14/1973).

2) Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n. 14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687); tale previsione deve essere contenuta nei relativi bandi di gara che possono escludere la possibilità di accettare offerte in aumento.

3) Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dalla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni, sono regolate, secondo l'art. 24 della legge predetta, con uno dei seguenti sistemi:

- a) quello del prezzo più basso da determinarsi:
 - mediante offerta di prezzi unitari;
 - mediante offerta di ribasso senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'Amministrazione;
- b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire. In tal caso, nel capitolato d'oneri, nel bando e nell'invito alla gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita. Quando viene adottata questa procedura, la Commissione di gara è costituita secondo quanto previsto dal precedente art. 28.

Art. 45 *Le modalità della gara*

1) La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti e, in generale, al pubblico, che vi ha libero accesso e che assiste compostamente alle operazioni di gara. La sede della gara è indicata sull'invio della stessa ed è arredata, di regola, con un tavolo idoneo per i lavori della Commissione e di uno spazio, allo stesso antistante, nel quale sono collocate le sedie per coloro che

assistono alla gara, in numero adeguato ed in posizione che consenta di seguire i lavori della Commissione di gara senza arrecare intralcio alle operazioni relative.

2) All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con l'intervento degli altri componenti della Commissione di gara e di due testimoni, dichiara aperta la licitazione e deposita sul tavolo copia degli atti tecnici, relativi all'opera alla quale si riferisce la gara, a disposizione del termine prescritto, che vengono, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che, effettuate le opportune verifiche, vengono escluse dalla gara, prendendone atto a verbale e mantenendo chiusi e inalterati i plichi che vengono affidati al Segretario Comunale, perché ne sia data successiva notizia formale alla Ditta interessata, restituendo il plico dopo aver acquisiti agli atti fotocopia dei due prospetti esterni recanti i bolli e le date di ricezione. La relativa comunicazione sarà firmata dal Presidente della Commissione.

3) Il Presidente, assistito dagli altri componenti della Commissione di gara procede all'apertura dei plichi, effettuando l'esame della regolarità dei documenti richiesti. A conclusione favorevole dello stesso il Presidente, d'intesa con gli altri membri della Commissione, dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta. Per le ditte ammesse la documentazione viene affidata al Segretario comunale e la busta interna, contenente l'offerta mantenuta sigillata, viene depositata dal Presidente sul tavolo

4) L'esclusione dalla licitazione privata di un'impresa per omissione, incompletezza e/o imperfezione dei documenti richiesti nell'invito alla gara, è preordinata a garantire ed a tutelare l'amministrazione comunale che deve acquisire idonea dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando e nell'invito alla gara da parte di tutti i concorrenti. Allorché una prescrizione dell'invito alla gara disponga l'esclusione del concorrente per irregolarità della documentazione, la Commissione di gara è tenuta a provvedere, dando atto a verbale dei motivi dell'esclusione, che vengono immediatamente resi noti dal Presidente ai presenti. Eventuali eccezioni mosse dal rappresentante o incaricato dell'impresa interessata al momento dell'esclusione vengono immediatamente esaminate dalla Commissione che assume la propria decisione definitiva, facendone constare a verbale.

5) Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarità della documentazione sono mantenute sigillate e vengono affidate al Segretario comunale per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.

6) Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga alta la voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo momento all'apertura delle buste contenenti le offerte.

7) Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarità della firma, dà lettura delle condizioni nella stesa proposta. Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte la Commissione, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, determina l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformità a quanto dispone il successivo articolo 46.

8) Il verbale di gara è sottoscritto nell'originale dalla Commissione e dai testimoni.

Art. 46

Aggiudicazione

1) L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale e l'avvenuta esecutività della relativa deliberazione.

2) L'approvazione della Giunta può essere negata:

- a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
- b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara, anche in base a quanto previsto nel precedente articolo 26.

Art. 47
Comunicazione all'impresa aggiudicataria

- 1) Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall'art. 19 della legge n. 584/1977, entro dieci giorni dalla gara l'esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
- 2) L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n. 55/1990. Ove non provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla citata legge n. 584/1977, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ad aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.
- 3) Per le gare di importo inferiore ad 1.000.000 di ECU non soggette alla disciplina prevista dalla legge n. 584/1977, il Sindaco, ai sensi del precedente articolo 28 comma 11, comunica all'impresa aggiudicataria il provvedimento di aggiudicazione entro 10 giorni dalla sua avvenuta esecutività

Art. 48
La pubblicazione dell'esito delle gare

- 1) Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e dall'art. 9 della legge 8 agosto 1977, n. 584, limitatamente alle forme di pubblicità ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonché dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art. 20, legge 19 ,marzo 1990, n. 55)

Art. 49
Norme di garanzia

- 1) Le disposizioni che disciplinano le modalità di gara, risultanti dalla legge, dal presente regolamento, dal capitolato e dall'avviso di gara non sono derogabili, in quanto poste nell'interesse del corretto svolgimento della gara.
- 2) In particolare sono motivo di nullità le inosservanza delle norme dirette a garantire la segretezza delle offerte.
- 3) Sono altresì motivo di nullità le norme la cui disapplicazione o violazione comprometta il serio e proficuo svolgimento della gara.

CAPO V

L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 50

Deliberazione e metodo di svolgimento

- 1) Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto art. 23.
- 2) Il metodo di svolgimento dell'appalto concorso è regolato, per gli appalti soggetti per importi alle norme nazionali, dall'art. 5 del RD 18 novembre 1923 n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni e, per gli appalti soggetti per valore alle norme comunitarie, dalla Legge 8 agosto 1977 n. 584.

Art. 51

Bando, avviso ed invito alla gara

- 1) Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli art. 25, 26, 34, 35, 36 e 37, tenuto conto delle particolari modalità con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalità dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentante dall'Amministrazione comunale.

Art. 52

Le procedure di gara

- 1) Le modalità di costituzione della Commissione comunale per gli appalti concorso sono fissate dall'art. 28.
- 2) La Commissione di cui al primo comma è nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
- 3) La Commissione è pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalità ed i criteri per il suo funzionamento.
- 4) La Commissione, a suo giudizio insindacabile, può delegare a sottocommissioni interne la predisposizione degli elementi di valutazione dei singoli progetti e l'analisi degli stessi. Resta stabilito che una volta compiuti i lavori di cui precedente capoverso, la Commissione procede ad approfondita valutazione comparativa dei progetti esprimendo un proprio e definitivo giudizio sulla base degli elementi acquisiti.
- 5) La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
- 6) La commissione può anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti, in tal caso è tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.

Art. 53
Aggiudicazione

- 1) Il Presidente della Commissione trasmette alla Giunta comunale il versamento dal quale risulta lo svolgimento e l'esito dei lavori dalla stessa effettuati e la proposta conclusiva espressa dalla Commissione.
- 2) Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso all'esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
- 3) L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, può valutare discrezionalmente le risponderne dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalità, decidendo invece, in base a precisa motivazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 28, di non dare esecuzione al progetto prescelto, scontandosi dal parere della commissione e non procedendo all'aggiudicazione dell'appalto.

CAPO VI

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

CONCORSO DI IDEE

Art. 54
Deliberazione

- 1) Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito all'approvazione degli atti tecnico amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 23
- 2) L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, in quanto applicabili.

Art. 55
Forniture di beni, impianti ed attrezzatura.

- 1) Alla redazione delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.
- 2) Gli interventi compresi nelle perizie sono individuati dall'Ufficio di Segreteria e dagli Uffici preposti alla gestione di servizi che utilizzano impianti ed attrezzature in merito ai quali gli stessi abbiano specifica competenza.
- 3) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie riferite al fabbisogno di almeno un semestre, distinte per settore d'opera o merceologico d'intervento. Le relative proposte di deliberazione sono presentate ad iniziativa del responsabile del servizio, almeno trenta giorni prima dell'inizio del semestre, per essere approvate nella prima seduta utile della Giunta comunale nel semestre di competenza.

4) Per gli interventi relativi alla fornitura di beni, impianti ed attrezzature che per la loro consistenza non rientrano nell'ordinaria competenza dell'Economo stabilita dall'apposito regolamento, le perizie, capitolati e disciplinari sono redatti con un adeguato anticipo rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati rispetto ai tempi nei quali necessita la loro utilizzazione e presentati dal responsabile del servizio con la relativa proposta di deliberazione.

5) Per le forniture di beni che sono prodotti con caratteristiche diverse, pur essendo destinati a soddisfare specifiche finalità predeterminate, il responsabile del servizio redige il capitolato d'oneri precisando i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi variabili a seconda della natura delle prestazioni, quali il prezzo il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. Nel capitolato d'oneri gli elementi prescelti fra quelli sopra indicati, sono elencati nell'ordine decrescente d'importanza è loro attribuita. Il responsabile del servizio redige inoltre la perizia della spesa prevista, che l'Amministrazione può porre come limite massimo per l'ammissibilità delle offerte, e trasmette la relativa proposta di deliberazione per l'ulteriore corso.

6) La fornitura di beni, impianti e attrezzature e la loro manutenzione tramite trattativa privata quando in relazione al modesto valore della spesa ricorrano motivate condizioni e necessità di convenienza e di rapporto fiduciario con la ditta da prescegliere nonché nei casi previsti dall'art 2 della legge 30 marzo 1981 n. 131.

Art. 56 *Prestazione di servizi*

1) Per la prestazione di servizi aventi durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e la perizia di spesa, che il Segretario comunale presenta in allegato alla relativa proposta.

2) Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non può essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 57 *Bando di gara per le forniture di beni e di servizi*

1) La fornitura dei pubblici incanti, dalla licitazione privata o dell'appalto concorso, per le forniture di beni e di servizi di questo Comune è prevista dalla deliberazione di cui all'art. 54.

2) Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicità del bando di gara, ai sensi della normativa vigente; per importi inferiori alla 200.000 unità di conto europeo, IVA inclusa, la pubblicità avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo Pretorio del Comune.

3) Per le forniture di beni e servizi di importo superiore a 200.000 ECU, il bando di gara nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata o di appalto concorso deve contenere tutti gli elementi rispettivamente previsti dagli artt. 5 e 6 della legge 30 marzo 1981, n. 131, ai quali viene, fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge; in relazione ai criteri di valutazione ai fini dell'aggiudicazione di cui al successivo art. 60, i capitolati, i disciplinari tecnici ed i bandi di gara prevedono particolari indicazioni nei termini di cui all'art. 15 della legge 30 marzo 1981, n. 131.

Art. 58
L'invito alla gara

- 1) Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alla 200.000 ECU, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore ai 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità stessa.
- 2) Per le licitazioni private e l'appalto concorso il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, è fissato in giorni 21 dalla data di cui al comma precedente.
- 3) Per i pubblici incanti, per le licitazioni private e per gli appalti concorso relativi a forniture a forniture di beni e di servizi per valori di stima inferiori alle 200.000 ECU, le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del bando di gara.
- 4) Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui alla legge 30 marzo 1989, n. 131. In caso di difformità prevale la normativa di cui alla legge n. 131/1981, citata.

Art. 59
Procedura di gara

- 1) L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dalla legge 30 marzo 1981, n. 131 in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina quando ne ricorrano le condizioni.
- 2) Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni o di servizi devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione

Art. 60
Aggiudicazione

- 1) La Giunta comunale provvede alla aggiudicazione della gara sulla base di una proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e di quant'altro dovuto per legge. Per l'aggiudicazione tramite appalti concorsi di forniture di beni e di servizi di particolare importanza, la Giunta comunale provvede alla nomina di un apposita commissione giudicatrice istituita nei modi e nelle forme previsti dal precedente art. 28.
- 2) Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestatamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, può chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facoltà di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
- 3) L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione è diventata esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario o, nel caso di importo superiore a 200.000 ECU, al concorrente che segue la graduatoria.
- 4) Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento alla legge 30 marzo 1981, n. 131 in generale, ed all'art. 15 della stessa, in particolare per tutte le forniture in essa regolamentate.

Art. 61

- 1) Il concorso di idee è il sistema mediante il quale il Comune, quando non abbia idee precise circa il modo di conseguire il risultato avuto di mira o addirittura circa il contenuto stesso di quest'ultimo, vuole acquisire, attraverso una pubblica gara, suggerimenti e progetti per la ideazione ed esecuzione di determinate opere artistiche o che richiedano specifiche specializzazioni, presentando particolari difficoltà
- 2) Il metodo di svolgimento del concorso di idee è regolato dal DPR 6 novembre 1962, n. 1930, che all'art. 2 precisa che i concorsi possono bandirsi per: a) progetti preliminari progetti di massima.

CAPO VII

LA CONCESSIONE

Art. 62

La concessione di sola costruzione

- 1) La concessione di sola costruzione di opere pubbliche è equiparata all'appalto.
- 2) In casi particolari, per esperire l'appalto concorso, l'Amministrazione può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della CEE del 18 luglio 1989, n. 89/440. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55
- 3) La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari ed eccezionali che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza.
- 4) Nella concessione l'affidamento ha luogo secondo i criteri e le linee guida in apposito capitolato programma, assumendosi il concessionario ogni compiti concernente gli studi, la progettazione, l'acquisizione delle aree e degli immobili necessari, l'ottenimento delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione delle autorizzazioni e concessioni amministrative prescritte, l'esecuzione dei lavori e la loro direzione, consegnando l'opera compiuta all'Amministrazione, la quale provvede al pagamento del prezzo con le modalità stabilite dal capitolato e dal contratto complessivo a dopo l'espletamento del collaudo e l'avvenuta presa in consegna dell'opera.

Art. 63

La concessione di costruzione ed esercizio

- 1) La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
- 2) Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario è costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.

3) L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalità di cui ai precedenti artt. 50 e seguenti, in base ad un capitolato programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalità di esercizio del servizio. Il bando di gara è redatto in conformità a quanto disposto dal DPCM 10 gennaio 1991, n. 55. In casi particolari l'Amministrazione, per esperire l'appalto concorso, può far ricorso alla "procedura ristretta" di cui all'art. 1 della Direttiva del Consiglio della CEE del 18 luglio 1989, n. 89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorrano fra il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) può essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo a tantum od annuale per la durata dell'esercizio, del quale il capitolo determina l'importo che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;
- b) il Comune autorizza il concessionario devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senza oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentire la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo a tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4) Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'Amministrazione concedente:

- a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;
- b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;
- c) provvede all'esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;
- d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma;

5) Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

Art. 64

La concessione di servizi

1) Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 62 del presente regolamento per quanto attiene una concessione di sola costruzione, la concessione di servizi comporta affidamento al concessionario di servizi comporta affidamento al concessionario di attività diverse aventi carattere organizzatorio di supporto nell'esercizio di funzioni dell'Amministrazione comunale concedente.

2) Il concessionario di servizi non può rendersi affidatario della realizzazione dell'opera e concorre, anche indirettamente o per il tramite di società controllate, nell'esecuzione dei lavori.

CAPITOLO VIII

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 65

- 1) La trattativa privata è la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove ciò sia ritenuto più conveniente, più persone o ditte, tratta con una di esse.
- 2) L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata:
 - a) l'asta pubblica o la licitazione privata sia andata deserta o si abbiano fondate prove che ove si sperimentassero andrebbero deserte;
 - b) l'urgenza dei lavori, acquisti e forniture sia tale da non consentire i tempi prescritti per l'asta o la licitazione privata;
 - c) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dall'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modifiche;
 - d) ricorra, per le forniture, una delle condizioni previste dal secondo comma dell'art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 131 e successive modificazioni;
 - e) ricorrano per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni.
 - f) per l'affidamento di forniture, di arredi macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;
 - g) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi e valori limitati e tali da non rendere conveniente il ricorso alla licitazione privata. La valutazione di tali limiti di quantità e di valore viene effettuata, in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;
 - h) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato;
 - i) per prendere in affitto locali destinati a servizi del Comune;
 - j) in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possono essere utilmente seguite le altre procedure per la scelta del contraente previste dalla legislazione vigente (acquisto di beni la cui produzione è garantita da industria privata; acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesta, ecc.)
- 3) La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

TITOLO IV

IL CONTRATTO

CAPO I

ATTI PRELIMINARI

Art. 66

Documentazione antimafia

- 1) L'Amministrazione comunale è tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.
- 2) Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, la certificazione è sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 67

Deposito spese contrattuali

- 1) L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, è determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione.
- 2) Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, ai diritti di segreteria per il rogito del contratto, e per le copie e allegati, all'imposta di registro sul contratto e sui suoi allegati ed eventuali volture catastali e trascrizioni, se necessarie.
- 3) Il relativo corrispettivo è versato nella cassa del Comune da parte dell'impresa aggiudicataria, entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.
- 4) Rientra nella competenza del Segretario comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
- 5) Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta giorni dalla data di chiusura della rendicontazione, esauriti tutti gli adempimenti prescritti per il contratto.

Art. 68

Cauzione

- 1) A garanzia dell'offerta e dell'esecuzione dei contratti lavori, forniture e somministrazione, le imprese debbono prestare idonea cauzione con le modalità stabilite dal capitolato.
- 2) Il comune, in qualità di conduttore nei contratti di locazione di immobili urbani, non è tenuto a prestare alcuna cauzione.
- 3) Per gli appalti relativi alle forniture ed ai pubblici servizi può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, che sarà infruttifero, il cui importo e le cui modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito

- 4) I depositi provvisori costituiti dai concorrenti non aggiudicatari sono restituiti subito dopo l'aggiudicazione della gara.
- 5) Per gli appalti relativi ai lavori non è dovuta la cauzione provvisoria, essendo stata soppressa dall'art. 5 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.
- 6) L'impresa aggiudicataria dell'appalto, salvo il caso dell'esonero, dovrà prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che il comune avesse eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione oggetto dell'appalto. Il predetto deposito sarà infruttifero; il relativo importo e le modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato speciale d'appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.
- 7) Salvo le specifiche norme esistenti per le cooperative ed i loro consorzi, l'importo del deposito cauzionale provvisorio o definitivo è fissato rispettivamente nella misura del 5% dell'importo presunto della fornitura o dell'importo netto dell'appalto a meno che il capitolato speciale non stabilisca una misura maggiore la quale, però, non può superare il 10% dell'importo.
- 8) I depositi cauzionali possono essere costituiti, nei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 oltre che il numerario o in titoli di Stato anche mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione, ai sensi dell'art. DPR 13 febbraio 1959, n. 449 e successive modificazioni.
- 9) Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non presti la cauzione definitiva nel termine stabilita dall'ente, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicatario decaduto, procedendo all'erogazione delle seguenti sanzioni:
- incameramento dell'eventuale deposito provvisorio;
 - radiazione dall'albo delle imprese di fiducia;
 - comunicazione al comitato centrale dell'albo nazionale dei costruttori, entro 10 giorni dalla data della mancata prestazione della cauzione per gli eventuali provvedimenti sanzionatori.
- 10) L'Amministrazione può, in alternativa, procedere senz'altro ad un nuovo incanto a rischio e pericolo dell'aggiudicatario inadempiente, rivalendosi delle spese e di ogni altro danno sullo stesso deposito provvisorio, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso di insufficienza o di non esistenza del citato deposito.
- 11) L'esonero dal prestare garanzia a mezzo depositi cauzionali definitivi qualora il contraente sia di notoria solidità e solvibilità e sempre subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la cui misura, di norma, viene indicata nel capitolato speciale d'appalto o nel bando di gara.
- 12) Quando, per lavori di riparazione, restauro, riduzione o trasformazione, debbono essere affidati alle imprese aggiudicatarie materiali od oggetti in particolare valore in dotazione all'ente, potrà chiedersi una idonea speciale garanzia.
- 13) La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto, così come previsto nei capitolati speciali, e sarà restituita al contraente entro trenta giorni dallo scadere di tale termine, previa apposita deliberazione di svincolo da parte della Giunta comunale
- 14) Allorché trattasi di lavori che si protraggono per più anni ovvero di forniture o lavorazioni costituite da più partite, distanti le une dalle altre e per quantità definite. L'Amministrazione potrà ordinare lo svincolo della quota, parte di cauzione corrispondente alla parte di fornitura o lavorazione eseguita in ciascun anno, o di una o più partite per la quota rispettivamente corrispondente, limitando così la cauzione rimanente a quella parte del contratto che resta ancora da adempiere.

Art. 69
Autorizzazione all'acquisto di beni

- 1) L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
- 2) L'acquisto dei beni stabiliti è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
- 3) Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 70
Contratti di forniture a trattativa privata.

- 1) L'accettazione di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio comunale sono soggette all'autorizzazione del Prefetto.
- 2) L'acquisto dei beni stabiliti è ugualmente soggetto all'autorizzazione prefettizia.
- 3) Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio " comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione di acquisizione.

Art. 70
Contratti di forniture a trattativa privata.

- 1) I contratti di forniture da trattativa privata, oltre che nella forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art. 17 della legge 18 novembre 1923, n. 2440:
 - a) per mezzo di scrittura privata;
 - b) per mezzo di obbligazione mediante la sottoscrizione della deliberazione relativa all'appalto da parte dell'appaltatore (la deliberazione dovrà, comunque, contenere le clausole principali da rispettare nonché la seguente formula nel dispositivo: "il presente regolamento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del contraente di una copia della deliberazione, si provvede alla sottoscrizione della stessa da parte dell'appaltatore, quando non è apposta davanti al Segretario dell'Ente, dovrà essere autenticata esclusivamente da un notaio;
 - c) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;
 - d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

Art. 71
Stipulazione dei contratti

- 1) La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato

- 2) La stipula di contratti relativi alla fornitura di beni e servizi a trattativa privata o per corrispondenza, quando tale forma è ammessa, può essere demandata con autorizzazione espressa nel regolamento che disciplina il servizio o, in mancanza, nella deliberazione che autorizza la fornitura, al dipendente di livello apicale dell'area che ha proposto il provvedimento che trova conclusione nell'atto negoziale.
- 3) La stipulazione del contratto, il cui schema sarà stato precedentemente approvato con deliberazione esecutiva di Giunta, deve avvenire entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva alla impresa aggiudicataria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dopo avere acquisita la certificazione antimafia.
- 4) Nell'occasione l'impresa deve dare prova:
- a) di avere versato le somme indicate dall'Amministrazione a titolo di spese contrattuali e nei termini e con le modalità previste dall'art. 67;
 - b) di avere effettuato la costituzione del deposito cauzionale o la trasformazione in definitivo del deposito provvisorio presentato in sede di gara o la costituzione di fidejussione bancaria o la stipulazione di polizza assicurativa, nei modi e nei termini di cui all'art. 68.
- 5) Ove il termine di cui sopra non venga rispettato senza giustificati motivi, l'Amministrazione può unilateralmente dichiarare, senza bisogno di messa in mora, la decadenza dell'aggiudicazione, procedendo all'irrogazione delle sanzioni e ad un nuovo esperimento di gara come previsto nell'art. 68, relativo alla cauzione.
- 6) Il contratto di appalto dell'Ente può essere stipulato in tre forme diverse:
- mediante atto pubblico, redatto da un notaio;
 - mediante atto pubblico amministrativo, redatto a cura del segretario o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce;
 - mediante scrittura privata, cioè con la semplice sottoscrizione della convenzione da parte dei contraenti, senza necessità dell'ausilio del notaio o del segretario dell'Ente.
- 7) L'atto pubblico amministrativo è il caso più ricorrente nei contratti di appalto dell'Ente mentre sono da considerarsi eccezionali le altre due forme.
- 8) L'Amministrazione, con deliberazione di Giunta, può stabilire che il contratto venga stipulato con atto pubblico, individuando il finanziamento delle relative spese notarili. Anche il privato contraente può fare richiesta di rogito per mano di notaio.

Art. 72
L'Ufficiale rogante

- 1) Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nell'esclusivo interesse del Comune.
- 2) L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio e di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
- 3) L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, nel proprio Ufficio, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio. Sul repertorio devono essere annotati tutti i contratti in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata, che devono essere sottoposti a registrazione fiscale.
- 4) Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 73
I diritti di Segreteria

- 1) I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
- 2) La riscossione dei diritti è obbligatoria.
- 3) L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del Segretario comunale. Le devoluzioni e le relative deliberazioni competono alla Giunta comunale.
- 4) Il segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
- 5) Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad un apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 74
L'imposta di bollo

- 1) I contratti del Comune sono assoggettati all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dal DPR 30 dicembre 1982, n. 955 e, nella misura della tariffa, dalle disposizioni successivamente emanate in materia.
- 2) Sono esenti dall'imposta di bollo i contratti di appalto delle cooperative versato non superiore a L. 50.000.000 e dei consorzi di cooperative con capitale non superiore a L. 100.000.000, nonché i contratti previsti da leggi speciali.

Art. 75
La registrazione

- 1) Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
- 2) La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Art. 76
L'interpretazione dei contratti

- 1) Ai contratti stipulati dall'Amministrazione si applicano, ai fini della loro interpretazione, le norme generali dettate dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, attinenti all'interpretazione complessiva ed alla conservazione del negozio.
- 2) Nei casi in cui la comune volontà delle parti non risultasse certa ed immediata è ammessa l'interpretazione in relazione al comportamento delle parti ai sensi dell'art. 1362 del Codice Civile.
- 3) Non trova applicazione il principio di cui all'art. 1370 del Codice Civile per le clausole contenute nei capitoli generali stante la loro natura normativa e non contrattuale

TITOLO V

ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art.77

Divieto di cessione del contratto

- 1) Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
- 2) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, non può considerarsi cessione la semplice trasformazione della ragione sociale dell'impresa quando non cambino le persone fisiche dell'impresa trasformata.

Art. 78

Sub appalto e cottimo

- 1) Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto è autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni e dall'art. 26 comma 2 del presente regolamento. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
- 2) L'istruttoria delle richieste di cui al comma precedente è effettuata congiuntamente dal Segretario comunale e dal Tecnico comunale incaricato di cui all'art. 17, insieme con il Direttore dei lavori, se persona diversa dal Tecnico comunale stesso. Gli stessi a conclusione dell'istruttoria, propongono collegialmente alla Giunta comunale, con una relazione motivata, l'accoglimento od il rigetto dell'istanza predisponendo la relativa conforme deliberazione, corredata dei pareri prescritti dalla legge.
- 3) L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni nonché delle altre eventualmente proposte dagli uffici comunali a maggiore garanzia dell'Ente.
- 4) Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 79

Consegna dei lavori

- 1) Il competente tecnico incaricato dal Comune provvede alla consegna dei lavori al fine di porre in grado l'impresa di iniziare ad eseguire le opere appaltate.
- 2) Dalla data del verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento delle opere.
- 3) La consegna ha luogo non oltre 45 giorni dalla data di registrazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva

- 4) Prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna, l'impresa deve consegnare all'Amministrazione comunale e mettere a disposizione delle autorità competenti il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 8 dell'art. 18 della Legge 55/1990.
- 5) Entro gli stessi termini di cui al precedente comma l'impresa deve altresì prestare la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici.

Art. 80
Variazioni all'opera

- 1) L'appaltatore non può indurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
- 2) L'appaltatore è tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
- 3) Ai fini del calcolo del quinto del prezzo d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 81
I termini di esecuzione

- 1) I termini di esecuzione delle opere pubbliche di questo Comune sono stabiliti nel capitolato speciale o nel contratto d'appalto.
- 2) L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori.
- 3) L'Amministrazione può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali, impedenti, in via temporanea, che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e per ragioni di pubblico interesse. Per ogni altra specifica disciplina si fa riferimento al DPR n. 1063/1962.
- 4) In caso di ritardo nell'esecuzione dei lavori imputabili all'appaltatore, questi è tenuto a risarcire l'Amministrazione ai termini del capitolato speciale d'appalto.
- 5) L'importo delle spese di assistenza lavori e della penale è trattenuto sul prezzo dei lavori.

Art. 82
Corrispettivo dell'appalto

- 1) I contratti per l'esecuzione di lavori pubblici di competenza di questo Comune sono sempre regolati sul prezzo. Esso può essere a corpo o a misura. In ogni caso in esso s'intende compresa ogni spesa occorrente per consegnare l'opera compiuta.
- 2) Nella fattispecie in cui sia necessario eseguire un tipo di lavoro non previsto dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi previsti, compete alla direzione dei lavori stabilirne i prezzi, avendo riguardo delle disposizioni di cui all'art. 21 del RD n. 350/1895.

Art. 83
Modalità di pagamento

- 1) Salvo le deroghe introdotti dal DPR 30 giugno 1972, n. 627, nei contratti per forniture, trasporti e lavori il pagamento in conto ha luogo in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
- 2) Apposite clausole contrattuali o dei capitolati speciali d'appalto annessi ai contratti stabiliscono i termini temporali e le modalità per il pagamento dei corrispettivi.
- 3) Si applicano le norme di legge vigenti in materia di anticipazioni sull'importo dei lavori appaltati, dietro rilascio di idoneo garanzia (art. 2, D.L. 2 marzo 1989, n. 65, convertito nella legge 26 aprile 1989, n. 155).
- 4) Nel caso in cui al finanziamento si sia provveduto con mutuo, contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, le modalità di pagamento sono regolate dalle disposizioni sui pagamenti fissate dall'art. 13 D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 84
La revisione prezzi

- 1) In deroga al principio generale della invariabilità dei prezzi contrattuali dei lavori pubblici è ammessa la revisione dei prezzi stessi nei limiti tassativamente ammessi dalla legge.
- 2) Si applicano le disposizioni in materia stabilite dall'art. 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici 9/5/91 n. 905/UL
- 3) Le norme sulla revisione prezzi di cui ai precedenti commi non trovano applicazione agli appalti dei servizi e dei lavori pubblici, che non comportano alcuna trasformazione della materia.

Art. 85
Direzione dei lavori

- 1) La direzione dei lavori per opere pubbliche di questo Comune è svolta di norma dall'Ufficio tecnico comunale, tramite il tecnico comunale incaricato di cui all'art. 17. eventuali deroghe formano oggetto di motivato provvedimento.
- 2) La progettazione dell'opera affidata ad un professionista privato esterno costituisce titolo per l'incarico medesimo della direzione dei lavori; l'eventuale affidamento allo stesso della direzione dei lavori deve risultare da apposito provvedimento motivato.

Art. 86
Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera

- 1) L'Amministrazione committente esercitata l'alta vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dell'opera, curando il periodico accertamento del corretto svolgimento dei lavori e la loro rispondenza al progetto approvato, con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata.

Art. 87
Contabilità dei lavori

1) Nel costo finale dell'opera il Direttore dei lavori è tenuto a comprendere non solo le spese dei lavori o delle somministrazioni, ma anche quelle di espropriazione, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione, distintamente secondo i vari titoli di spesa, in conformità al disposto dall'art. 37, primo comma del RD n. 350/1895, compresi nel quadro economico di cui all'art. 13 della legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 88
Il collaudo

- 1) Tutti i lavori e tutte le forniture fatte a mezzo appalto sono soggette a collaudo in conformità al disposto dei relativi capitolati.
- 2) Il Comune può prescindere dall'atto formale di collaudazione per i lavori e forniture, di cui al precedente comma, d'importo fino a L. 150.000.000, In questo caso l'atto formale di collaudazione è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori. Per lavori e forniture d'importo superiore ma non eccedente 1 miliardo di lire, è facoltà dell'Amministrazione comunale di sostituire il certificato il collaudo con quello di regolare esecuzione.
- 3) Il certificato di regolare esecuzione è ammesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 4) La collaudazione dei lavori deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione degli stessi. Nel caso di lavori complessi o di particolare natura il capitolato speciale può prorogare tale termine per un periodo comunque non superiore ad un anno dalla data di ultimazione dei lavori.
- 5) Il certificato di collaudo e quello di regolare esecuzione devono essere approvati dall'Ente entro due mesi dalle scadenze indicate nei precedenti comma.

Art. 89
Esecuzione d'Ufficio

- 1) L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
- 2) Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme di contabilità

Art. 90
Rescissione del contratto

- 1) L'Amministrazione potrà recedere dal contratto di appalto quando l'ammontare delle riserve acceda il quinto del prezzo contrattuale e quando l'appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

- 2) Il contratto di appalto ceduto, ai sensi del precedente art. 77, è da considerarsi nullo ope legis.
- 3) I provvedimenti di rescissione del contratto devono essere adottati dalla Giunta con regolare deliberazione esecutiva, da notificarsi all'appaltatore.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91

La normativa CEE

- 1) L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
- 2) Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.
- 3) Compete all'Ufficio di Segreteria raccogliere sinteticamente le principali normative che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente ed ogni altra documentazione che sia ritenuta utile ai fini della certezza interpretativa.

Art. 92

Contemperamento alle norme della legge 241/1990

- 1) Il presente regolamento si ispira in via generale ai principi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dello Statuto.
- 2) Il regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 si informerà, per quanto attiene alle procedure relative ai contratti, a quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 93

Entrata in vigore

- 1) Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
- 2) Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di controllo e la doppia pubblicazione prevista dallo Statuto.
- 3) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 e dell'art. 95 dello Statuto comunale, sarà messo a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento; a tal fine la sua entrata in vigore verrà adeguatamente pubblicizzata dall'Amministrazione comunale mediante l'affissione di appositi avvisi.

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 L'area di applicazione
- Art. 2 Le norme regolatrici
- Art. 3 I contraenti
- Art. 4 Le notifiche e le comunicazioni
- Art. 5 I termini e il loro computo

TITOLO II ATTIVITA' COMUNALE DI CONTENUTO NEGOZIALE

CAPO I Pubblici servizi

- Art. 6 Gestione dei pubblici servizi
- Art. 7 Affidamento della gestione di pubblici servizi a terzi

CAPO II Alienazioni, acquisti

- Art. 8 Le alienazioni, gli acquisti

CAPO III Opere pubbliche

- Art. 9 Il programma di opere pubbliche
- Art. 10 La realizzazione delle opere pubbliche
- Art. 11 Norme applicabili

CAPO IV Progettazioni e studi incarichi professionali

SEZIONE I ATTIVITA' NEGOZIALE E STRUMENTI TECNICI

- Art. 12 Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale
- Art. 13 I progetti
- Art. 14 Ulteriori atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali
- Art. 15 Prestazioni non soggette a convenzioni

SEZIONE II INCARCHI DI PROGETTAZIONE

Art. 16 La committenza

Art. 17 Incarchi interni

Art. 18 Incarchi esterni

Art. 19 Incarichi esterni per progettazioni speciali

Art. 20 Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni Convenzioni

Art. 21 Disposizioni comuni a tutti gli incarichi

CAPO V SOVRINTENDENZA ATTIVITA' NEGIAZIALE ROGITO CONTRATTI

Art. 22 Funzioni e competenze del Segretario comunale

TITOLO III LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I APPROVAZIONE DEL PROGETTO ED AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE

Art. 23 La fase deliberativa

CAPO II FORME DI CONTRATTAZIONE

Art. 24 I criteri di ricerca del contraente appaltatore

Art. 25 Modalità di scelta del contraente

Art. 26 Documentazione offerta e aggiudicazione

Art. 27 Le commissioni di gara

Art. 28 Gli albi delle imprese do fiducia

CAPO III I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

Art. 30 Il procedimento

Art. 31 I metodi

Art. 32 L'asta

CAPO IV LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 33 Definizione e procedimento

Art. 34 Il bando di gara

Art. 35 Domande di partecipazione

Art. 36 Le prequalificazioni dei concorrenti

Art. 37 Le imprese ammesse od escluse

Art. 38 L'invito alla licitazione privata

Art. 39 Rilascio copie documenti tecnici

Art. 40 Le Associazioni temporanee d'impresa ed i consorzi

Art. 41 L'offerta

Art. 42 Modalità per l'invito delle offerte

Art. 43 Tornante di gara
Art. 44 I metodi di gara
Art. 45 Le modalità di gara
Art. 46 Aggiudicazione
Art. 47 Comunicazione all'impresa aggiudicataria
Art. 48 La pubblicazione dell'esito delle gare
Art. 49 Norme di garanzia

CAPO V L'APPALTO CONCORSO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 50 Deliberazione e metodo di svolgimento
Art. 51 Bando, avviso ed invito alla gara
Art. 52 Le procedure di gara
Art. 53 Aggiudicazione

CAPO VI FORNITURE DI BENI E SERVIZI CONCORSO DI IDEE

Art. 54 Deliberazione
Art. 55 Forniture di beni, impianti e attrezzature
Art. 56 Prestazioni di servizi
Art. 57 Bando di gara per le forniture di beni e servizi
Art. 58 L'invito alla gara
Art. 59 Procedura di gara
Art. 60 Aggiudicazione
Art. 61 Il concorso di idee

CAPO VII LA CONCESSIONE

Art. 62 La concessione di sola costruzione
Art. 63 La concessione di costruzione ed esercizio
Art. 64 La concessione di servizi

Capo VIII LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 65 La trattativa privata

TITOLO V IL CONTRATTO

Art. 66 Documentazione antimafia
Art. 67 Deposito spese contrattuali
Art. 68 Cauzione
Art. 69 Autorizzazione all'acquisto di beni
Art. 70 Contratti di forniture a trattativa privata
Art. 71 Stipulazione del contratto
Art. 72 L'Ufficiale rogante
Art. 73 I diritti di segreteria

Art. 74L'imposta di bollo
Art. 75 La registrazione
Art. 76 L'interpretazione dei contratti

TITOLO VI ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE PUBBLICHE

Art. 77 Divieto di cessione del contratto
Art. 78 Sub appalto e cottimo
Art. 79 Consegna dei lavori
Art. 80 Variazioni all'opera
Art. 81 I termini di esecuzione
Art. 82 Corrispettivo dell'appalto
Art. 83 Modalità di pagamento
Art. 84 La revisione prezzi
Art. 85 Direzione dei lavori
Art. 86 Alta vigilanza sulla realizzazione dell'opera
Art. 87 Contabilità dei lavori
Art. 88 Il collaudo
Art. 89 Esecuzione d'ufficio
Art. 90 Rescissione del contratto

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 91 La normativa CEE
Art. 92 Contemperamento alla norme della legge 241/1990
Art. 93 Entrata in vigore